



# STATUTO

ANCI Sardegna  
2011

\*\*\*\*\*

Approvato dall'Assemblea Congressuale Regionale

**CAGLIARI**

7 settembre 2011

## **Titolo I**

### **STRUTTURA**

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione, Sede**

1. L'Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna, denominata ANCI Sardegna, è associazione volontaria autonoma dei Comuni singoli o associati in "Unioni di Comuni" e/o Comunità Montane della regione.
2. L'Associazione regionale è l'organizzazione di base dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ed opera nello spirito ed in conformità del suo Statuto.
3. L'ANCI Sardegna non ha fine di lucro.
4. Ha sede in Cagliari.

#### **Articolo 2**

##### **Soci**

1. I Comuni della Sardegna, i loro consorzi e gli enti di derivazione comunale aderenti all'ANCI nazionale fanno parte di diritto dell'ANCI Sardegna. Alla stessa possono aderire anche aziende pubbliche che ne condividono gli scopi e le attività.
2. Possono aderire all'ANCI Sardegna Comuni singoli o associati in Unioni di Comuni, Comunità Montane, Consorzi, Aziende pubbliche non aderenti all'ANCI nazionale. In tal caso le richieste d'ammissione devono essere accolte dal Consiglio regionale.
3. L'adesione all'ANCI da parte dei Comuni singoli o associati, nonché degli altri Enti ammessi, avviene a seguito di formale deliberazione dei rispettivi organi competenti.
4. L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.
5. Il recesso, deciso con formale deliberazione dell'organo competente, deve essere comunicato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno all'Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

6. L'Ente che non versa i contributi associativi, dopo un anno solare decade da socio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Regionale, previa diffida con formale decisione portata a conoscenza dell'Ente interessato.

7. I rappresentanti dell'Ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono dalla carica, nazionale o regionale, eventualmente ricoperta negli organi dell'ANCI.

### **Articolo 3**

#### **Scopi**

1. L'ANCI Sardegna ha come scopo la tutela delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione, dallo Statuto speciale della Regione e dalle leggi statali e regionali.

2. L'Associazione regionale:

a) rappresenta gli interessi e tutela i diritti degli associati dinanzi alla Regione ed agli organi periferici dello Stato;

b) promuove lo studio di problemi che interessino gli associati; interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali; promuove corsi di formazione a vantaggio degli amministratori e dei dipendenti degli Enti locali;

c) istituisce un comitato di esperti nelle diverse discipline, coordinato dal Segretario dell'Associazione, con compiti di assistenza e consulenza a favore degli Enti associati.

d) promuove ed incoraggia iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali, l'educazione civica dei cittadini e per sollecitare la loro partecipazione alla vita delle autonomie locali;

e) promuove la partecipazione degli Enti associati a forme di collaborazione e di coordinamento;

f) studia e promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle comunità;

g) mantiene collegamenti operativi con organi dello Stato, con la Regione Sardegna, con le Province, con le altre Associazioni regionali e con le organizzazioni delle Autonomie locali operanti in Sardegna;

- h) opera per un decentramento delle funzioni di interesse pubblico ad ogni livello;
- i) partecipa all'attività ed alle iniziative dell'ANCI nazionale, rappresentando la volontà e le istanze degli Enti aderenti;
- l) promuove iniziative atte a dirimere controversie che possono insorgere tra soggetti privati, tra imprese, tra imprese e consumatori, tra gli enti locali con i soggetti privati nella gestione delle loro funzioni, dai lavori pubblici alle forniture, servizi pubblici locali

3. Per il conseguimento di tali scopi, l'ANCI Sardegna opera attraverso la propria struttura organizzativa ovvero mediante una apposita società di servizi di consulenza, assistenza, informazione e formazione a favore dei propri associati e del sistema delle autonomie locali aperta alla partecipazione privata, costituita nelle forme di legge, ovvero anche mediante convenzionamenti con società pubbliche e private relativamente alle competenze che la legge attribuisce agli organi istituzionali e pubblici di livello europeo, nazionale e regionale.

L'ANCI Sardegna può realizzare e pubblicare, direttamente o mediante Società di Servizi o convenzionamenti, giornali, libri, riviste, materiale pubblicitario o organizzare convegni, seminari, incontri e le relative attività collaterali.

L'ANCI Sardegna può partecipare a Società e attività promosse da altri Enti, Associazioni, Società pubbliche e private che hanno lo scopo di fornire assistenza, consulenza e servizi al sistema complessivo delle autonomie locali.

Per il conseguimento degli scopi di cui alla lettera "l" del presente articolo, L'ANCI Sardegna, opera altresì mediante la propria Camera di Mediazione e Conciliazione istituita secondo le direttive del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28. La Camera di Mediazione e Conciliazione è organizzata secondo il Regolamento approvato dal Comitato Esecutivo.

## **Articolo 4 Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea regionale;
- b) il Consiglio regionale;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Presidente;

e) Collegio dei Revisori Contabili

2. Sono articolazioni operative del Consiglio le Consulte, la Consulta dei Piccoli Comuni, la Conferenza dei Presidenti del Consiglio Comunale, la Consulta delle Unioni di Comuni, la Consulta per le Pari Opportunità e la Consulta dei Giovani Amministratori.

3. Gli organi sociali durano in carica cinque anni. La loro elezione avviene entro i sei mesi successivi al rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali della Sardegna.

4. Requisito minimo per ricoprire incarichi sociali è il rivestire la carica di Sindaco, Consigliere comunale, Assessore comunale, Presidente o rappresentante legale degli Enti associati, o loro delegati permanenti.

## **Articolo 5**

### **Costituzione e funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi, rappresentati dal proprio rappresentante legale o suo delegato.

2. Ogni Ente associato ha diritto ad un voto. I componenti il Consiglio regionale ed il Collegio dei Revisori Contabili partecipano all'Assemblea con voto consultivo.

3. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o congressuale.

4. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

## **Articolo 6**

### **Assemblea congressuale**

1. L'Assemblea congressuale regionale è convocata per il rinnovo degli organi sociali o per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale. L'Assemblea Congressuale può essere convocata in ogni caso e in via straordinaria quando il Direttivo Regionale a maggioranza assoluta lo ritenga opportuno o sia richiesta da almeno un quinto degli associati.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. E' coadiuvato da due o più Vicepresidenti e da due segretari.
3. L'Assemblea nomina la Commissione verifica poteri e la Commissione elettorale.
4. I lavori devono svolgersi alla presenza di un notaio, che ne redige il verbale.
5. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea regionale per la nomina dei delegati all'Assemblea congressuale nazionale sono determinate dalle norme dello Statuto nazionale e del Regolamento.
6. L'Assemblea congressuale è valida in prima convocazione se è rappresentato almeno un terzo degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida se è rappresentato almeno un quinto degli associati.

## **Articolo 7**

### **Convocazione e validità dell'Assemblea ordinaria**

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria è disposta almeno una volta l'anno dal Consiglio regionale, che ne determina l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 10 giorni. Di ogni convocazione viene data tempestiva notizia alla Presidenza nazionale dell'ANCI, che può inviare propri rappresentanti ad assistere ai lavori.
2. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
3. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea su richiesta di almeno un quinto degli associati.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è rappresentato almeno un terzo degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida se è rappresentato almeno un decimo degli associati.

## **Articolo 8**

### **Compiti dell'Assemblea**

1. L'Assemblea
  - a) stabilisce l'indirizzo dell'attività dell' Associazione;

- b) approva lo Statuto dell'Associazione e le sue modificazioni;
- c) elegge a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente, il Consiglio Regionale e il Collegio dei Revisori Contabili.
- d) elegge i delegati all'Assemblea congressuale nazionale e i membri degli Organi Nazionali attribuiti all'ANCI Sardegna a maggioranza assoluta dei presenti;
- e) approva il programma annuale di attività;
- f) decide sugli argomenti ad essa sottoposti dal Comitato esecutivo;
- g) determina l'addizionale regionale delle quote associative;
- h) elegge il Presidente in caso di cessazione dalla carica.

## **Articolo 9**

### **Consiglio regionale**

1. L'elezione del Consiglio regionale avviene di norma su una lista concordata che rappresenti le varie realtà associate, tenendo conto delle classi demografiche e della distribuzione territoriale dei Comuni. Nel caso di presentazione di più liste si procede al riparto proporzionale dei seggi fra tutte le liste che hanno ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi.
2. Il Consiglio regionale è composto da 40 membri, almeno l'80 per cento dei quali deve provenire dagli organi elettivi dei Comuni.
3. Fanno parte di diritto del Consiglio regionale i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e i Consiglieri nazionali. Sono altresì invitati gli ex Presidenti dell'ANCI Sardegna, qualora non ne facciano parte ad altro titolo.
4. Almeno la metà dei componenti deve essere costituita da Sindaci.
5. Le vacanze che si verificano nel Consiglio regionale, da qualsiasi causa determinate, sono coperte per cooptazione.
6. Il Consiglio è convocato ordinariamente dal Presidente almeno ogni 3 mesi. Viene convocato in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

7. L'avviso di convocazione dev'essere inviato con un preavviso minimo di 5 giorni.
8. Le sedute sono valide se interviene in prima convocazione almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di un'ora, la seduta è valida se interviene almeno un terzo dei componenti.
9. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

## **Articolo 10**

### **Attribuzioni del Consiglio Regionale**

1. Nella sua prima riunione il Consiglio regionale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Comitato esecutivo.
2. Inoltre, il Consiglio regionale:
  - a) assume la rappresentanza dell'Assemblea regionale nell'intervallo tra le convocazioni, fatta eccezione per le modifiche statutarie e le altre attribuzioni esclusive dell'Assemblea stessa;
  - b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo proposti dal Comitato esecutivo; decide sul programma annuale di attività; delibera in materia di amministrazione straordinaria, di costituzione e partecipazione a società;
  - c) costituisce Commissioni e Gruppi di lavoro, stabilendone le modalità operative;
  - d) surroga per cooptazione i propri componenti decaduti, dimissionari o comunque cessati.

## **Articolo 11**

### **Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da un massimo di quattordici membri.
2. Il Comitato esecutivo:
  - a) raccoglie ed elabora gli elementi di studio sui vari problemi da sottoporre all'esame e alla discussione del Consiglio regionale;

- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio regionale e provvede in materia di ordinaria amministrazione degli affari dell'Associazione;
- c) predispone lo schema di bilancio e dei programmi annuali di attività da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;
- d) promuove l'unione e la collaborazione tra i Comuni, conformemente agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio regionale;
- e) istituisce nel suo seno i "Dipartimenti" e ne nomina i responsabili;
- f) nomina i membri delle Commissioni istituite dal Consiglio regionale per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione, che sono coordinate, in relazione alla materia di cui tratta, dal responsabile di Dipartimento di cui alla lettera e);
- g) nomina i rappresentanti dell'ANCI Sardegna in Enti, Istituzioni e Commissioni esterne;
- h) affida speciali incarichi ai propri membri, e può valersi dell'opera di consulenti e collaboratori di particolare e riconosciuta competenza;
- i) amministra il patrimonio dell'Associazione, in conformità delle decisioni del Consiglio regionale;
- l) esercita tutte le attribuzioni non espressamente attribuite ad altri organi dell'Associazione.
- m) le sedute sono valide se interviene in prima convocazione almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione da tenersi a distanza di un'ora, la seduta è valida se interviene almeno un terzo dei componenti.
- n) rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del nuovo organismo.

## **Articolo 12**

### **Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Regionale, il Comitato Esecutivo, coordina l'attività degli Organi dell'Associazione e contribuisce ad attuarne le decisioni;

b) nomina, fra i componenti il Comitato Esecutivo, fino a due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, ai quali può conferire delega permanente di funzioni.

3. Il Presidente deve essere preferibilmente Sindaco in carica di un Comune della Sardegna ovvero Amministratore locale eletto. La carica è incompatibile con quella di Parlamentare e Consigliere Regionale o Provinciale.

4. In caso di assoluta urgenza egli può assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione, che devono essere sottoposti alla ratifica del Comitato Esecutivo nella sua prima riunione.

5. In caso di temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente vengono esercitate dal Vicepresidente vicario.

6. In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente vicario convoca entro i successivi 30 giorni l'Assemblea per l'elezione - a maggioranza assoluta dei componenti - di un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla normale scadenza delle cariche sociali.

### **Articolo 13**

#### **Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali**

E' costituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali per assicurare una adeguata presenza delle assemblee comunali nella vita dell'Associazione.

La Conferenza, oltre che alle tematiche che attengono allo status dei consiglieri comunali, si occupa dell'efficace esercizio delle funzioni del Consiglio, sia dal punto di vista interno sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione.

La Conferenza elegge nel suo seno un Coordinatore.

Il Coordinatore partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Regionale. Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali.

## **Articolo 14**

### **Consulta dei Piccoli Comuni**

E' costituita la Consulta dei Comuni di minore dimensione demografica, altrimenti detta dei Piccoli Comuni, ovvero Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti.

Essa ha il compito di assicurare, anche a livello regionale, un coordinamento delle iniziative tese a favorire la difesa delle realtà comunali di piccole dimensioni.

La Consulta elegge nel suo seno un Coordinatore, che partecipa di diritto ai lavori del Consiglio regionale. Un regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Consulta dei Piccoli Comuni.

## **Articolo 15**

### **Consulta delle Unioni di Comuni**

E' costituita la Consulta delle Unioni di Comuni.

Essa ha il compito di assicurare, anche a livello regionale, un coordinamento delle iniziative tese a favorire la difesa delle realtà rappresentate dalle Unioni di Comuni.

La Consulta elegge nel suo seno un Coordinatore, che partecipa di diritto ai lavori del Consiglio regionale. Un regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Consulta delle Unioni di Comuni.

## **Articolo 16**

### **Consulta per le Pari Opportunità**

L'ANCI riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità.

Esalta l'azione di sensibilizzazione e la valorizzazione del lavoro femminile all'interno delle amministrazioni locali anche con l'applicazione di azioni positive nei confronti delle donne. Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare la presenza delle donne nelle Istituzioni e nelle strutture associative.

Tra le donne elette viene costituita la Consulta per le Pari Opportunità che elegge nel proprio seno una Coordinatrice

La Coordinatrice partecipa di diritto ai lavori del consiglio regionale . Un apposito regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Consulta per le Pari Opportunità.

### **Articolo 17**

#### **Consulta dei Giovani Amministratori**

1. La disciplina della Consulta dei Giovani Amministratori è mutuata dai Regolamenti delle Commissioni Nazionali.

### **Art. 18**

#### **Collegio dei Revisori Contabili**

1. Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre Revisori effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, iscritto all'albo dei Revisori ufficiali dei Conti, la cui carica è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi.

2. Il Collegio esamina ed esprime il proprio parere sul Conto consuntivo ed esercita tutte le verifiche tecniche sulla gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione.

3. E' invitato a partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio.

4. Per essi non sono applicabili i requisiti di cui all'art. 21.

### **Articolo 19**

#### **Commissioni permanenti**

1. Il Consiglio regionale può istituire delle Commissioni permanenti.

2. Esse sono composte da membri degli organi degli Enti associati e possono essere integrate da esperti.

3. Sono presiedute e coordinate da un membro del Comitato esecutivo responsabile di Dipartimento della materia di cui tratta la Commissione;

4. Le convocazioni delle Commissioni sono disposte dai rispettivi Presidenti.

**Art. 20**  
**Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza**

1. Possono essere eletti negli organi sociali coloro che ricoprono le seguenti cariche:
  - Sindaco;
  - Consigliere Comunale;
  - Assessore Comunale;
  - Presidente o Consigliere di Circoscrizione eletto nei Comuni delle aree metropolitane;
  - Presidente o rappresentante legale di altro Ente associato.
2. Sono ineleggibili negli organi dell'Associazione gli amministratori condannati con sentenza passata in giudicato e nei confronti dei quali sia stata applicata la sanzione dell'interdizione dai pubblici uffici.
3. Sono sospesi dalla carica i componenti gli organi dell'Associazione sottoposti, con ordinanza del giudice, a misure cautelari personali.
4. Il Consiglio regionale può determinare norme di comportamento alle quali gli amministratori componenti gli organi debbono attenersi, e le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.
5. I componenti degli organi collegiali che perdono il requisito minimo richiesto per l'elezione degli organi sociali, o che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui si verifichi una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
7. Il Presidente comunica la proposta di decadenza all'interessato, che entro i successivi 30 giorni può far pervenire proprie deduzioni.
8. Nella prima seduta successiva alla scadenza di tale termine, il Consiglio regionale dichiara la decadenza e procede alla surroga per cooptazione.

**Articolo 21**  
**Associazioni regionali**

1. Il Presidente dell'ANCI Sardegna, o un suo delegato, partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni regionali di cui all'art. 18 dello Statuto Nazionale, al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività fra Associazione nazionale e Associazioni regionali.

## **Titolo II FUNZIONAMENTO**

### **Articolo 22 Struttura amministrativa**

1. L'Associazione si avvale di personale distaccato ai sensi dell'art. 271 e seguenti del D.Lg.vo n. 267/2000, oppure, convenzionato o assunto a tempo indeterminato.

Il personale dell'ANCI può essere comandato o distaccato presso altri organismi pubblici delle Autonomie locali.

2. Ogni documentazione inerente l'attività degli organi è conservata presso gli uffici dell'Associazione.

3. In particolare dovrà essere assicurata la tenuta:

- del libro dei soci;
- dei registri-presenza degli organi;
- della raccolta dei verbali delle sedute degli organi;
- delle scritture contabili previste dalla legge;
- del libro degli inventari.

4. I verbali delle sedute degli organi sono predisposti dal Direttore e firmati dal Presidente e dal Direttore, e sono proposti all'approvazione dell'organo cui si riferiscono nella seduta successiva.

### **Articolo 23 Direttore**

1. Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo.

2. Deve essere preferibilmente in possesso di laurea in materie giuridiche e comprovata esperienza amministrativa; viene assunto con contratto a tempo indeterminato o a convenzione.

3. Sovrintende al funzionamento dell'Associazione, cura l'attuazione delle decisioni assunte dagli organi sociali, funge da Segretario dell'Assemblea regionale, del Consiglio regionale e del Comitato esecutivo, di cui predispone i verbali, sottoscrivendoli con il Presidente.

4. E' capo del personale a disposizione dell'Associazione e risponde della gestione finanziaria e contabile.

5. Cura l'attuazione di deleghe a lui conferite dagli organi dell'Associazione.

6. Firma atti su delega del Presidente.

## **Articolo 24**

### **Autonomia finanziaria**

1. L'ANCI Sardegna ha autonomia finanziaria nell'ambito delle risorse ad essa espressamente attribuite o autonomamente reperite.

## **Articolo 25**

### **Patrimonio e finanziamento**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili descritti nel libro degli inventari e dai finanziamenti annuali.

2. Il finanziamento annuale dell'Associazione è costituito:

a) dai trasferimenti nazionali delle quote associative nella misura definita dallo Statuto nazionale e dai competenti organi;

b) da un'addizionale regionale, determinata dall'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto nazionale;

c) da contributi della Regione autonoma della Sardegna;

d) da altre entrate eventuali.

## **Articolo 26**

### **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
2. Entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio il Comitato esecutivo esamina il Conto consuntivo e, previa verifica dei Revisori Contabili, lo trasmette al Consiglio regionale, che dovrà approvarlo entro il 31 marzo.

## **Articolo 27**

### **Contabilità**

1. I bilanci dell'Associazione sono redatti su formulari omogenei approvati dal Consiglio nazionale.
2. La gestione finanziaria è sottoposta al sistema di controlli e sanzioni fissato dall'apposito regolamento nazionale, proposto dalla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni regionali.
3. L'impegno e la liquidazione delle spese ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del Bilancio di previsione approvate dal Comitato esecutivo sono disposti dal Direttore; l'impegno delle spese di carattere straordinario è disposto dal Comitato esecutivo o, in caso di urgenza, dal Presidente, da sottoporre a ratifica.
4. ANCI Sardegna è dotata di un proprio regolamento di contabilità e di Funzionamento organizzativo.
5. L'impegno delle spese non previste o eccedenti il Bilancio di previsione sono disposte dal Consiglio regionale, che dovrà contestualmente indicare il mezzo di finanziamento.

## **Titolo III**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 28**

##### **Approvazione e modifica dello Statuto**

1. Il presente Statuto, dopo l'approvazione del Consiglio nazionale, è deliberato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'Assemblea congressuale regionale.
2. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea Congressuale in sessione ordinaria o straordinaria, con la partecipazione di almeno un terzo degli associati in prima convocazione e di un quinto in seconda convocazione e con la votazione favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 29**

##### **Impegno dell'Associazione per la costituzione di un sistema rappresentativo unitario delle Autonomie locali**

1. L'ANCI Sardegna, allo scopo di rafforzare il ruolo degli Enti locali, è impegnata a perseguire la realizzazione di un sistema rappresentativo unitario delle Autonomie.
2. A tal fine, anche sulla base delle esperienze del passato, ricerca nuove forme di aggregazione con le altre Associazioni autonomistiche.

#### **Articolo 30**

##### **Norma di chiusura**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto nazionale dell'ANCI, ove compatibili, e del Codice civile.